

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Augusto De Luca, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 15 Novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERANDREA SEMERARO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Lecce Spa) E DELLA SOCIETÀ US LECCE Spa ▪ (nota N°. 2325/323pf10-11/SP/blp del 20.10.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 20.10.2010, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pierandrea Semeraro, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Società Lecce, e la Società Lecce per rispondere:

- la prima, della violazione dell'art. 5, comma 1 e 5, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, adombrando dubbi sull'imparzialità del direttore di gara;

- la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una articolata memoria difensiva, nella quale si rileva, in generale, che le dichiarazioni del Semeraro, ancorché espresse con "qualche eccesso dialettico", sarebbero state espressione del diritto di critica, senza alcun intento offensivo, e, in particolare, che alcune frasi non sarebbero state neppure pronunciate, tanto è vero che nessun altro giornalista presente alla conferenza stampa le ha riportate. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 sia per il Semeraro, sia per la Società Lecce.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver letto una dichiarazione del Semeraro, dove si affermava che non vi era stata alcuna intenzione di offendere il direttore di gara e, comunque, si dichiarava il pieno rammarico per l'accaduto, illustrava ulteriormente i motivi già esposti in memoria, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Semeraro, rilasciate al termine della gara Juventus - Lecce del 17.10.2010 e riportate nell'articolo di stampa, pubblicato il giorno 18.10.2010, dal quotidiano "Corriere dello Sport - Stadio", sono censurabili.

Affermare che il direttore di gara "ha usato due pesi e due misure per tutto l'andamento della gara" e definire "folle" una serie di sue decisioni travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti della classe arbitrale.

Risulta ininfluyente la circostanza che alcune delle frasi attribuite al Semeraro non sarebbero state effettivamente pronunciate, poiché non è stata rispettata la speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa a fronte della omessa pubblicazione della smentita stessa da parte del quotidiano.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Semeraro, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

La determinazione delle sanzioni

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, CGS, degli orientamenti della Corte di giustizia in casi analoghi e del comportamento processuale del Semeraro, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) sia a Pierandrea Semeraro, sia alla Società Lecce.

(100) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PETRONICI (all'epoca dei fatti Presidente della Società San Marino Calcio Srl) E LA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl - (nota N°. 1462/1432pf09-10/AM/ma del 16.9.2010).

Con provvedimento del 16.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Claudio Petronici, all'epoca dei fatti Presidente della Società San Marino Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all'art. 8, comma 15, del C.G.S., per non aver provveduto, entro il termine concesso dalla Corte di Giustizia Federale alla Società San Marino Calcio Srl, al pagamento delle somme accertate, ossia il premio dovuto dalla stessa alla Società AS Sestese Calcio ASD quale premio di addestramento e formazione tecnica per il calciatore Samuele Sorbera;
- la Società San Marino Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Claudio Petronici e la Società San Marino Calcio Srl, a mezzo del loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Petronici e la Società San Marino Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto

previsto dagli artt. 23 e 24 CGS (pena base per il Sig. Claudio Petronici, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a giorni 15 (quindici); pena base per la Società San Marino Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a € 2.223,00 (Euro duemiladuecentoventitre/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 15 (quindici) al Sig. Claudio Petronici;
- ammenda di € 2.223,00 (Euro duemiladuecentoventitre/00) per la Società San Marino Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO E PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (Fallimento Società SS Lanciano Srl) ▪ (N°. 1673/126pf09-10/AM/ma del 27.9.2010).

Con provvedimento del 27.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Paolo Di Stanislao, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vice Presidente, con poteri di rappresentanza, dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006, e successivamente di procuratore speciale dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di Presidente della Società SS Lanciano Srl, dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008 (sino alla nomina del custode giudiziario delle azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi ed alla revoca della procura speciale).
- la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di procuratore speciale della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 (sino alla nomina del custode giudiziario delle azioni di sua

proprietà ed alla revoca della procura speciale), nonché azionista di maggioranza della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla Sentenza dichiarativa di fallimento. All'inizio della riunione odierna, i Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, a mezzo del loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (pena base per il Sig. Paolo Di Stanislao, sanzione dell'inibizione di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a 18 (diciotto); pena base per la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, sanzione dell'inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 12 (dodici);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 18 (diciotto) al Sig. Paolo Di Stanislao;
- inibizione per giorni 12 (dodici) alla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 15 Novembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete